



**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE DELLE AUTONOMIE**

**AMMISSIBILITÀ SOGGETTIVA, DELLA RICHIESTA DI PARERE FIRMATA DAL VICE SINDACO, NEL CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO TEMPORANEO DEL SINDACO, AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL'ART. 53 DEL D.LGS. N. 267/2000.**

**DELIBERAZIONE N. 11/SEZAUT/2020/QMIG**



**CORTE DEI CONTI**



CORTE DEI CONTI  
SEZIONE DELLE AUTONOMIE

N. 11/SEZAUT/2020/QMIG

Adunanza del 19 maggio 2020

Presieduta dal Presidente della Corte dei conti

Angelo BUSCEMA

Composta dai magistrati:

Presidenti di sezione

Maurizio GRAFFEO, Francesco PETRONIO, Josef Hermann RÖSSLER, Cristina ZUCCHERETTI, Fulvio Maria LONGAVITA, Fabio VIOLA, Donata CABRAS, Maria Teresa POLITO, Anna Maria Rita LENTINI, Antonio CONTU, Antonio Marco CANU, Manuela ARRIGUCCI, Vincenzo LO PRESTI, Maurizio STANCO, Andrea ZACCHIA, Roberto BENEDETTI, Salvatore PILATO, Michele ORICCHIO, Maria RIOLO, Lucilla VALENTE, Piergiorgio DELLA VENTURA;

Consiglieri

Alfredo GRASSELLI, Stefania FUSARO, Adriana LA PORTA, Francesco UCCELLO, Adelisa CORSETTI, Dario PROVVIDERA, Marcello DEGNI, Valeria FRANCHI, Tiziano TESSARO.

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 25/2020/PAR, con la quale la Sezione regionale di controllo per la Puglia, in riferimento alla richiesta di parere presentata dal Vice sindaco del Comune di Modugno (BA), ha rimesso al Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dell'art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, una questione di massima in merito alla ammissibilità soggettiva della richiesta di parere firmata dal vice sindaco nel caso di assenza o impedimento temporaneo del sindaco (ai sensi del secondo comma dell'art. 53 del d.lgs. n. 267/2000) e la legittimità di tale dichiarata sostituzione;

Vista l'ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 7 del 27 aprile 2020, con la quale, valutati i presupposti per il deferimento dell'esame e della risoluzione della predetta questione di massima ai sensi del richiamato art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, è stata rimessa alla Sezione delle autonomie la pronuncia in ordine alla questione prospettata dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 299 del 12 maggio 2020 di convocazione in videoconferenza dell'odierna adunanza della Sezione delle autonomie;

Udito il Relatore, Consigliere Dario Provierera;

## **PREMESSO**

In data 18 febbraio 2020, la vicesindaco del Comune di Modugno (BA) ha inoltrato alla Sezione regionale di controllo per la Puglia una richiesta di parere ex art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di «oneri per permessi retribuiti» usufruiti da consiglieri comunali ex artt. 79-80 del d.lgs. n. 267/2000. In tale richiesta, avanzata con la preliminare precisazione che il parere era inoltrato da «*La sottoscritta ..., giusto impedimento del Sindaco Dott. ... prot. n. 7937 del 13/02/2020, rappresentante legale pro tempore del Comune di Modugno, in qualità di Vice Sindaco, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003...*», veniva posto il quesito se, alla luce della legislazione vigente, sia legittimo il rimborso degli oneri sostenuti dal datore di lavoro per la partecipazione alle riunioni di consiglio comunale e commissione da parte di un dipendente del Consorzio per l'Area di sviluppo Industriale di Bari che ricopre la carica di Consigliere comunale del Comune di Modugno, anche in considerazione della partecipazione dello stesso ente locale al capitale sociale dell'anzidetto Consorzio (ente pubblico economico), nonché del

consolidamento (deliberato dal Comune ai sensi dell'art. 11-*bis* del d.lgs. n. 118/2011 della citata partecipata).

La Sezione remittente, nella conseguente deliberazione n. 25 del 23 marzo 2020, ha rilevato che la richiesta di parere risultava firmata dalla vicesindaco, la quale aveva addotto un impedimento del sindaco non specificato e/o documentato in atti.

Al riguardo, la stessa Sezione ha evidenziato che, nell'esercizio della funzione consultiva, le Sezioni regionali di controllo hanno avuto modo di pronunciarsi in più occasioni sulla tematica della legittimazione soggettiva alla richiesta di pareri da parte del vicesindaco, giungendo a conclusioni tra loro non conformi. Ha ritenuto opportuno, pertanto, il deferimento ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, della seguente questione: «*se sia ammissibile la richiesta di parere firmata dal vicesindaco anche nel caso di assenza o impedimento temporaneo del sindaco ai sensi del secondo comma dell'art. 53 del d.lgs. 267/2000 e se, comunque, possa presumersi la legittimità della dichiarata sostituzione*».

### CONSIDERATO

1. Questa Sezione, fin dall'atto di indirizzo approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004 e dalla deliberazione n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006 - con le successive integrazioni contenute nelle deliberazioni n. 13/SEZAUT/2007, n. 9/SEZAUT/2009, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, n. 4/SEZAUT/2014/QMIG e n. 24/SEZAUT/2019/QMIG - ha esplicitato i requisiti di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell'organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, generalità ed astrattezza del quesito proposto, mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile, penale, amministrativa e contabile) indicanti i caratteri di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte dei conti in sede consultiva, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

In particolare, quanto alla verifica dell'ammissibilità oggettiva delle richieste di pareri, anche le Sezioni riunite di questa Corte (deliberazione n. 54/CONTR/2010) hanno avuto modo di precisare che alle Sezioni regionali di controllo non è stata attribuita una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata unicamente alla "materia di contabilità pubblica". Dato che qualsiasi attività amministrativa può avere riflessi finanziari, è stato ritenuto che, ove non si adottasse una nozione strettamente tecnica di detta materia, si incorrerebbe in una dilatazione dell'ambito oggettivo della funzione consultiva tale da rendere le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti organi di consulenza generale dell'amministrazione pubblica.

Pertanto, la nozione di contabilità pubblica - come ampiamente evidenziato da questa Sezione nelle deliberazioni n. 5/SEZAUT/2006 e 3/SEZAUT/2014/QMIG - anche se da intendersi in continua evoluzione in relazione alle materie che incidono direttamente sulla

sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio, non può ampliarsi al punto da ricomprendere qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria e/o patrimoniale. Se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all'amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente, distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata dalla normativa contabile.

La richiesta di parere deve, poi, connotarsi per il carattere della generalità ed astrattezza e non deve implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi da porre in essere.

L'oggetto del parere, inoltre, non deve riguardare indagini in corso della Procura regionale od eventuali giudizi pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, e, in ogni caso *«la funzione consultiva di questa Corte non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria). La funzione consultiva della Corte dei conti, infatti, non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari»* (deliberazione n. 24/SEZAUT/2019/QMIG). Diversamente opinando, detta funzione si tradurrebbe in una atipica (e non consentita) attività di consulenza preventiva sulla legittimità dell'operato amministrativo, che potrebbe essere ipoteticamente attivata al fine di preconstituire una causa giustificativa di esonero di responsabilità. In proposito, si ricorda che l'art. 69, comma 2, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il Codice di giustizia contabile, nel disciplinare le ipotesi di archiviazione del fascicolo istruttorio da parte del P.M. erariale, stabilisce espressamente l'assenza di colpa grave anche quando *«l'azione amministrativa si è conformata al parere reso dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi»*.

Analogamente, per quanto riguarda la legittimazione soggettiva alla richiesta di pareri, questa Sezione, nelle pronunce sopra richiamate ha affermato il carattere tassativo dell'elencazione degli enti legittimati a formulare le richieste di parere, individuati in Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane, i quali esercitano tale possibilità attraverso i rispettivi legali rappresentanti pro-tempore ovvero tramite il Consiglio delle autonomie locali (CAL), se istituito, in caso di richiesta di parere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Nel caso, invece, in cui la predetta richiesta venga indirizzata direttamente alla Sezione delle autonomie (ipotesi introdotta dall'art. 10-bis, del d.l. 24 giugno 2016 n. 113, convertito dalla l. 7 agosto 2016 n. 160, che ha innovato l'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 in materia di attività consultiva della Corte), la stessa dovrà essere formulata per le Regioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, mentre per i Comuni, le Province e le

Città metropolitane, dalle rispettive componenti rappresentative nell'ambito della Conferenza unificata.

2. La questione deferita dalla Sezione di controllo pugliese attiene alla specifica ipotesi di ammissibilità soggettiva della richiesta di parere firmata dal vicesindaco nel caso di assenza o impedimento temporaneo del sindaco, ai sensi del secondo comma dell'art. 53 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), il quale prevede che *«Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59»*.

Con riguardo, tuttavia, all'oggetto del parere richiesto dall'ente alla Sezione di controllo, sinteticamente riportato in premessa, va incidentalmente osservato che nella fattispecie anche l'ammissibilità oggettiva, alla luce di quanto sopra richiamato in merito ai rigorosi criteri che la delimitano, potrebbe apparire dubbia laddove la richiesta di parere fosse rivolta a conseguire indicazioni concrete per una specifica e puntuale attività gestionale dell'ente. Si evidenzia, pertanto, l'opportunità che le Sezioni regionali di controllo non limitino l'esame al solo profilo dell'ammissibilità soggettiva, ma procedano comunque alla verifica della sussistenza di entrambi i requisiti di procedibilità, al fine di evitare che l'ente possa successivamente riproporre, una volta sanato il difetto di legittimazione soggettiva, la medesima richiesta oggettivamente inammissibile.

Tornando ai profili specifici della questione deferita a questa Sezione, nelle pronunce delle Sezioni regionali di controllo si sono evidenziati due diversi orientamenti.

La tesi prevalente (si vedano, tra le altre: Corte dei conti, Sez. reg. Lombardia deliberazione n. 236/2018, n. 347/2015, n. 161/2015, e n. 177/2019; Sez. reg. Marche n. 196/2015; Sez. reg. Veneto n. 242/2018, Sez. reg. Campania, n. 22/2014 e n. 297/2016; Sez. reg. Umbria, deliberazione n. 70/2010; Sez. reg. Basilicata n. 58/2019) è nel senso di ritenere che la ricorrenza delle circostanze di cui all'art. 53 del T.U.E.L. debba trovare adeguata evidenziazione nella richiesta di parere. In particolare, è stato affermato che *«...le circostanze che impediscono l'esercizio della funzione da parte del Sindaco devono essere indicate in modo espresso nella formulata richiesta di parere, al fine di poter preliminarmente imputare effettivamente la richiesta di parere all'ente per il tramite dell'organo vicario di quello legittimato, ex art. 53 del T.U.E.L.»* (Sez. reg. Lombardia, n. 236/2018).

In altre pronunce si ammette in astratto la possibilità per il vicesindaco di formulare richiesta di parere anche in caso di impedimento temporaneo del Sindaco, confermando, tuttavia, la circostanza che le ragioni dell'impedimento debbano essere documentate, ovvero risultare da fatti notori (Sez. reg. Campania n. 297/2016 e Sez. reg. Veneto, n. 242/2018).

Diverso, invece, l'orientamento più risalente espresso dalla Sez. Lombardia nelle deliberazioni nn. 16/2006, 27/2008, 218/2014, nell'ultima delle quali si afferma che *«...ai sensi dell'art. 53, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo ed è, pertanto, giuridicamente legittimato*

*ad adottare tutti i provvedimenti oggettivamente necessari nell'interesse pubblico, essendo investito, come organo vicario, della pienezza dei poteri sostitutivi. Si precisa inoltre che anche nell'ipotesi in cui dall'atto del vicesindaco non emerga espressamente il titolo che legittima l'esercizio della potestà vicaria, deve ritenersi operante la presunzione che tale esercizio sia avvenuto nel rispetto dei presupposti di legge».*

L'assunto della Sezione meneghina appare confortato dal T.A.R. Bolzano, Trentino-Alto Adige, sez. I, sent. n. 129/2019: *«La giurisprudenza, riferita alla pressoché identica disposizione statale contenuta nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 53, comma 2, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267), ha chiarito che trattasi di una supplenza generale, prevista ex lege, che si estende a tutti gli atti del sindaco, senza bisogno di delega specifica, né di motivazione in ordine alle ragioni dell'impedimento del sindaco (in termini: Consiglio di Stato, Sez. V, 21 novembre 2003, n. 7617; Sez. I, 14 giugno 2001, n. 501/2001; Sez. V, 1 ottobre 1999, n. 1224; TAR Palermo Sez. III, 12 ottobre 2005, n. 2455 e TAR L'Aquila Sez. I, 6 giugno 2007, n. 288)».*

3. Per inquadrare correttamente la questione proposta, occorre precisare che i limiti della funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti attengono, quanto al profilo soggettivo, sia all'ente che ha la capacità di proporre l'istanza, sia al soggetto che può effettuare formalmente la richiesta.

Il primo limite, che può definirsi come "legittimazione soggettiva esterna", è posto espressamente dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. La legittimazione soggettiva esterna a richiedere pareri alle Sezioni regionali di controllo appartiene alle Regioni, che la esercitano direttamente, e a Comuni, Province e Città metropolitane, le cui richieste sono formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito.

Al riguardo questa Sezione, nella già richiamata delibera n. 13/AUT/2007, ha ribadito la natura tassativa dell'elenco contenuto nella norma sopra richiamata, anche in base alla considerazione che l'elencazione (Regioni, Comuni, Province, Città metropolitane) riproduce letteralmente quella dell'articolo 114 della Costituzione, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, della quale l'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003 è norma di attuazione. Nella medesima delibera si è, inoltre, affermato che *«la possibilità di andare oltre il significato letterale della legge, per applicare la norma anche a casi non espressamente previsti, ricorrendo all'interpretazione estensiva, è ammessa nel caso in cui l'oggetto non previsto possiede caratteri che lo assimilano a quelli contemplati dalla legge, tanto da presumere che il legislatore abbia ommesso involontariamente di comprenderlo insieme con gli altri».*

Il secondo limite, che può definirsi come "legittimazione soggettiva interna", riguarda il potere di rappresentanza del soggetto che agisce in nome e per conto dell'ente nella richiesta di parere. Tale legittimazione deriva dalla ratio della funzione consultiva intestata dalla legge alla Corte dei conti, quale organo di magistratura indipendente di rilevanza costituzionale, che agisce in posizione di neutralità in un contesto di attribuzione di natura collaborativa nell'interesse generale del sistema delle autonomie locali.

Tale funzione non può risolversi in un servizio di consulenza amministrativa generale a favore dei soggetti interni al sistema delle autonomie, ovvero di consulenza amministrativa specifica su singoli atti a favore degli apparati burocratici degli enti territoriali. Consiste, invece, in un'interpretazione di norme fornita in termini di collaborazione istituzionale agli enti territoriali anche al fine del rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e dell'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea richiesto dall'art. 119 della Costituzione. Non può che conseguirne, dunque, l'ammissibilità soggettiva delle sole richieste provenienti dall'organo di vertice politico che detiene la rappresentanza istituzionale dell'ente.

4. Tanto premesso, ai sensi dell'art. 50, comma 2, T.U.E.L., è il sindaco il legale rappresentante dell'ente comunale e, pertanto, tale figura istituzionale costituisce organo di vertice politico con legittimazione soggettiva interna ed esterna a sollecitare l'esercizio della funzione consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Queste ultime, tuttavia, non di rado si sono trovate a deliberare in merito a richieste di parere inoltrate dal vicesindaco.

I poteri del vicesindaco sono disciplinati dall'art. 53 del T.U.E.L. rubricato "Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco o del presidente della provincia". Nel primo comma della norma ora richiamata è regolato il caso di impedimento permanente o di sopravvenuta mancanza del Sindaco (*«In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente»*). Nel secondo comma è prevista l'ipotesi di impedimento temporaneo (*«Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59»*).

Va evidenziato che la norma risulta priva di alcuni elementi idonei a precisarne la concreta portata: non è definita, infatti, l'ampiezza dei poteri sostitutivi del vicesindaco nelle diverse ipotesi dell'assenza, della sospensione o del temporaneo impedimento del sindaco e non sono, peraltro, specificati i casi in cui l'impedimento del sindaco debba qualificarsi permanente piuttosto che temporaneo. Tale indeterminatezza ha sollecitato il giudice amministrativo a pronunciarsi in merito alla portata del dettato normativo in oggetto. In particolare, il Consiglio di Stato (parere Sez. I, 14 giugno 2001, n. 501/2001) ha ritenuto che *«...secondo i principi, la preposizione di un sostituto all'ufficio o carica in cui si è realizzata la vacanza implica di norma l'attribuzione di tutti i poteri spettanti al titolare, con la sola limitazione temporale connessa alla vacanza stessa [...] la legge ha manifestamente voluto evitare che l'impedimento del sindaco si risolvesse in una moratoria nell'attività di governo dell'ente»*. L'assunto è ripreso dal T.A.R. Bolzano, Trentino-Alto Adige (Sez. I, sent. n. 129/2019), che tuttavia, lo estende fino a ricomprendervi un profilo - la non necessità di motivare la

sostituzione – che (come si dirà in proseguo) non è affatto esplicitato dai precedenti avvisi del Consiglio di Stato: «*La giurisprudenza, riferita alla pressoché identica disposizione statale contenuta nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 53, comma 2, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267), ha chiarito che trattasi di una supplenza generale, prevista ex lege, che si estende a tutti gli atti del sindaco, senza bisogno di delega specifica, né di motivazione in ordine alle ragioni dell'impedimento del sindaco*» (in termini: Consiglio di Stato, Sez. V, 21 novembre 2003, n. 7617; Sez. V, 1 ottobre 1999, n. 1224; TAR Palermo Sez. III, 12 ottobre 2005, n. 2455 e TAR L'Aquila Sez. I, 6 giugno 2007, n. 288).

Orientamento analogo a quello della sentenza da ultimo richiamata è stato espresso, sostanzialmente, dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia nella deliberazione n. 218/2014/PAR. In tale pronuncia, come sopra evidenziato, viene affermato che «*...ai sensi dell'art. 53, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo ed è, pertanto, giuridicamente legittimato ad adottare tutti i provvedimenti oggettivamente necessari nell'interesse pubblico, essendo investito, come organo vicario, della pienezza dei poteri sostitutivi. Si precisa inoltre che anche nell'ipotesi in cui dall'atto del vicesindaco non emerga espressamente il titolo che legittima l'esercizio della potestà vicaria, deve ritenersi operante la presunzione che tale esercizio sia avvenuto nel rispetto dei presupposti di legge*».

5. Quest' ultimo orientamento, proprio alla luce di quanto sopra evidenziato in merito alla *ratio* dell'attribuzione della funzione consultiva a questa Corte, non può essere condiviso.

Sembra opportuno, innanzitutto, precisare che nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, richiamata dalla sopra citata sentenza T.A.R. Bolzano, Trentino-Alto Adige n. 129/2019, l'affermazione che la preposizione di un sostituto all'ufficio o carica in cui si è realizzata la vacanza implica di norma l'attribuzione di tutti i poteri spettanti al titolare, non comportando, invece, (e il Consiglio di Stato, infatti, non arriva ad una simile conclusione) che non debbano essere indicate le ragioni dell'impedimento del sindaco.

A maggior ragione, la "vicarietà" non può essere presunta dalla Sezione regionale di controllo quando si tratti di decidere circa il requisito soggettivo di ammissibilità della richiesta di parere, in quanto la tutela dell'esigenza di continuità nell'azione amministrativa dell'ente locale investe un aspetto diverso e, per così dire, "esterno" alla funzione consultiva di questa Corte, rispetto alla necessità che la circostanza che abilita alla sostituzione del sindaco, e quindi la "vicarietà" dell'esercizio delle di lui funzioni, venga esplicitamente indicata nella richiesta di parere.

Giova ricordare, infatti, che, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del T.U.E.L., «*Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere*». Analoga possibilità, ai sensi del comma 4 della medesima norma, può essere prevista nello Statuto dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Pertanto, può accadere che

il vicesindaco non sia un soggetto direttamente investito di rappresentanza popolare, ovvero che sia nominato a sua volta da un vicesindaco (ad esempio, in ipotesi di decesso del sindaco), fino a giungere all'ipotesi che la richiesta di parere sia formulata dall'assessore più anziano "spendendo" i poteri sostitutivi del sindaco ove sia quest'ultimo che il vicesindaco abbiano un impedimento.

Appare del tutto evidente, quindi, che deve essere evitato il rischio che la richiesta di parere possa risolversi in un'interlocuzione tra una magistratura contabile competente per legge a fornire una consulenza a livello politico/istituzionale ed un organo di vertice politico che non sia deputato ad esprimere una richiesta (non meramente tecnico - amministrativa, ma) di interpretazione di norme funzionale a quella collaborazione istituzionale prefigurata dall'art. 119 della Costituzione. Con ciò prescindendosi anche dalle concrete e contingenti vicende dell'ente che hanno stimolato la richiesta di parere e per la cura delle quali è necessaria la continuità dell'azione amministrativa.

Risulta, pertanto, in linea con le considerazioni di cui sopra il parere espresso dalla Sezione di controllo della Lombardia (mutando il proprio precedente orientamento) nella deliberazione n. 236/2018, a mente della quale «*Le circostanze che impediscono l'esercizio della funzione da parte del Sindaco devono essere indicate in modo espresso nella formulata richiesta di parere, al fine di poter preliminarmente imputare effettivamente la richiesta di parere all'ente per il tramite dell'organo vicario di quello legittimato, ex art. 53 del T.U.E.L.*».

Negli stessi termini che qui si condividono si sono pronunciate le Sezioni regionali Veneto n. 242/2018, Campania, n. 22/2014 e n. 297/2016; Umbria, n. 70/2010).

In senso sostanzialmente conforme, da ultimo, anche la Sez. reg. Lombardia n. 404/2019: «*Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere, proposta dal Vicesindaco, in considerazione della temporanea assenza del Sindaco per motivi di salute, deve ritenersi ammissibile in quanto, nella stessa istanza, vengono esplicitate in modo espresso le ragioni che legittimano lo stesso ad agire in sostituzione del sindaco e conseguentemente a rappresentare l'ente ai sensi dell'art. 52, comma 2 del TUEL*».

### **P.Q.M.**

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia con la deliberazione n. 25/2020/PAR, enuncia il seguente principio di diritto:

«*Ai fini dell'ammissibilità soggettiva, nella richiesta di parere inoltrata, alla Sezione regionale di controllo, dal vicesindaco devono essere indicate espressamente le circostanze di cui all'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (impedimento permanente o temporaneo, decadenza o decesso del Sindaco) che legittimano l'esercizio delle funzioni vicarie*».

La Sezione regionale di controllo per la Puglia si atterrà ai principi di diritto enunciati nel presente atto di orientamento. Agli stessi principi si conformeranno tutte le Sezioni

regionali di controllo ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Così deliberato nell'adunanza del 19 maggio 2020.

Il Relatore

Dario Provierera

f.to digitalmente

Il Presidente

Angelo Buscema

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 01 giugno 2020

Il Dirigente

Renato Prozzo

f.to digitalmente

